



COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 2 - 71020 Anzano di Puglia (Fg) - C.F. 80004840718 - Tel. 0881/982037 - Fax 0881/982038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **15,15**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** di convocazione i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LAVANGA PAOLO	SINDACO	SI
ROSSI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
ROSSI ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
MARCIELLO CARMINE	CONSIGLIERE	SI
MERLUZZO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
ROSSI ROCCO	CONSIGLIERE	NO
GIANNETTA GERARDO	CONSIGLIERE	NO

Presenti N. **5**
Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Luigi VOSA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **LAVANGA Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- con deliberazione consiliare n. 18/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e, in particolare, l'art. 1, comma 14, punti a) e b), il quale prevede: *"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

ATTESO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 19/2014 e n. 18/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 1,00 ‰;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per tutte le fattispecie, diverse dalle abitazioni principali, soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,*

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VIST l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 recante l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016, pubblicato in G.U. Serie Generale n.55 del 07.03.2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;
2. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già previste per l'annualità 2015: 1,00 ‰, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli)
3. di dare atto che le novità introdotte in materia di TASI dalla legge di stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio e che pertanto la loro applicazione non necessita di recepimento da parte del regolamento comunale per la loro immediata applicazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi VOSA

Il Sindaco
F.to LAVANGA Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 288)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal **09/05/2016** al **24/05/2016** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 09/05/2016

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to SCIARAFFA Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____

[-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[-] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì 09/05/2016

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT. LUIGI VOSA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì 09/05/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi VOSA